

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81**  
**TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO**

**1. AMBIENTI DI LAVORO**

**1.9. Microclima**

**1.9.2. Temperatura dei locali**

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.